

<p align="center">DL 6 luglio 2011 n. 98 Articolo 19 Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica</p>	<p align="center">Nota tecnica UIL Scuola</p>
<p>1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4 – septiesdecies al 4 – undevicesimo del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'Invalsi e dell'Ansas avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. l'Invalsi e l'Ansas provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'Ansas decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'Ansas rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'Ansas ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex Irre. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le Regioni.</p>	<p>Si implementa il “Sistema Nazionale di Valutazione” previsto dalla legge n. 10/2011 dotando l'Invalsi e l'Ansas di proprio personale, mediante un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012.</p> <p>Gli attuali comandati tornano in servizio presso le scuole dal 1° settembre 2012.</p> <p>Dal 1° settembre 2012 l'Ansas viene trasformato in Indire, articolato in tre nuclei territoriali, mantenendo ferma la soppressione degli IRRE.</p>
<p>2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'Invalsi e all'Indire si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>All'Invalsi e all'Indire si applicano le norme generali del pubblico impiego sulle assunzioni di cui alla legge 122/2010.</p>
<p>3. Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze sono individuate, per il triennio 2012 – 2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul</p>	<p>Con decreto del MIUR e del MEF viene individuato un apposito capitolo di spesa, all'interno del bilancio del MIUR, da destinare al finanziamento del sistema nazionale di valutazione.</p>

<p>“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” per essere destinate al funzionamento dell’Indire e dell’Invalsi con le modalità di cui al Dlgs n. 204 del 1998.</p>	
<p>4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011 – 2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.</p>	<p>Ulteriore revisione della razionalizzazione della rete scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene generalizzato l’istituzione degli “istituti comprensivi” costituiti da scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado; - viene revocata l’autonomia alle istituzioni di scuola primaria e secondaria di 1° grado che non si verticalizzano; - viene fissato a 1.000 il numero minimo di alunni degli istituti comprensivi per ottenere l’autonomia (500 per istituti di piccole isole, di montagna e delle minoranze linguistiche).
<p>5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.</p>	<p>Le scuole autonome con meno di 500 alunni (300 nelle piccole isole, in montagna e per minoranze linguistiche) sono date in reggenza.</p>
<p>6. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.</p>	<p>Esoneri e semiesoneri per i docenti vicari: sono eliminate le “facilitazioni” che permettevano di avere l’esonero o il semiesonero in istituti scolastici con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate</p>
<p>7. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo e Ata della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.</p>	<p>Organici docenti e ATA: dal 2012/13 sono congelate le dotazioni organiche del 2011/12 (non ci saranno ulteriori tagli) ...</p> <p>... garantendo, come previsto dall’art. 64 della L. 133/2008, 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. (di cui il 30% è uguale a 956,4 MLN)</p>
<p>8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7, dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 provvede annualmente al monitoraggio e alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi</p>	<p>In caso di non ottenimento dei risparmi si faranno interventi correttivi</p>

stabiliti.	
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (1)	(1) <i>“ridurre le dotazioni complessive di bilancio del MIUR, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare”</i>
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente e Ata.	Interpretazione autentica L. 448, art. 22, c. 2: il parere delle Commissioni parlamentari sugli organici è richiesto solamente nel caso vengano cambiati i parametri per la loro determinazione e non ogni anno.
11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tal fine nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'Inps, che partecipa a titolo gratuito.	<p>Organico di sostegno: Si conferma la situazione esistente.</p> <p>Si introduce il concetto di “rete di scuole” per l'assegnazione di docenti di sostegno, in media uno ogni due alunni disabili.</p> <p>Si ribadisce che all'integrazione dei disabili concorrono tutti i docenti della classe.</p> <p>Si prevede che nella formazione in servizio dei docenti si dia priorità alle metodologie dell'integrazione degli alunni disabili.</p> <p>Le commissioni mediche che certificano lo stato di disabilità che dà diritto al sostegno sono integrate da un rappresentante dell'INPS.</p>
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, attualmente collocato fuori ruolo e utilizzato in altre mansioni, su istanza di parte da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale	<p>Personale inidoneo all'insegnamento: Per il futuro: a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, assume la qualifica di assistente (amministrativo o tecnico);</p>

<p>competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimpresso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.</p>	<p>in prima applicazione: la domanda va presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>La reimmissione in ruolo, con modalità da stabilirsi con DM del MIUR, è fatta prioritariamente nella stessa provincia di appartenenza;</p> <p>Il trattamento economico da docente rimane "congelato" senza possibilità di aumenti.</p>
<p>13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.</p>	<p>Per coloro che non presentino la domanda o per i quali non ci sia posto come assistenti è prevista la mobilità intercompartimentale obbligatoria, con congelamento della retribuzione.</p>
<p>14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato e avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra Regione nell'ambito dei posti disponibili</p>	<p>La mobilità intercompartimentale, in presenza di posti liberi, è all'interno della stessa regione, o in altra dove c'è disponibilità di posto.</p>
<p>15. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della Pubblica amministrazione e l'innovazione nonché il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.</p>	<p>Entro 90 giorni dall'approvazione della legge sarà emanato un provvedimento da parte della Funzione Pubblica e del MEF per individuare le procedure e le corrispondenze delle qualifiche per la mobilità intercompartimentale.</p>

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Istruzione e Formazione Professionale:

Entro un anno deve essere emanato un Decreto di MIUR e MinLavoro, d'intesa con le Regioni, per raccordare i percorsi triennali di IeFP ormai ordinamentali con il nuovo sistema della secondaria di secondo grado, senza maggiori oneri.